



Comune di Modena

**Settore Ambiente e Protezione civile
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia**

Modena, 23/09/2011

Prot. Gen. n. 114385 del 30/09/2011
DO-GF/do-adc

Inviata via mail

**A tutto il personale
del Settore Ambiente e protezione
civile**

**A tutto il personale
del Settore Trasformazione Urbana
e Qualità Edilizia**

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

**OGGETTO: ART. 146 D.LGS. 42/2004 modificato dal D.L.70/2011 convertito in L. 106/2011.
INTERVENTI SU IMMOBILI ASSOGETTATI A VINCOLO PAESAGGISTICO – GESTIONE
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, DOPO
L'INTRODUZIONE DI CIL, SCIA, PAS.**

Gentili colleghi, gentili professionisti,

questa nota informativa chiarisce i passaggi procedurali e le competenze, in materia di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento, di competenza del Settore Ambiente del Comune, che è necessario acquisire, prima di poter presentare una CIL¹, una SCIA², o prima di ottenere il rilascio del permesso di costruire. Costituisce, infatti, un atto autonomo e presupposto, rispetto al titolo abilitativo edilizio (art. 146, comma 3, D.LGS.42/2004).

¹La **comunicazione di inizio lavori (CIL)** è stata introdotta dall'art. 6 DPR 380/2001, come sostituito dal D.L.40/2010 convertito in legge 73/2010.

²La **SCIA edilizia** è disciplinata dall'art. 19 L.241/1990 come modificato dal D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010 e ancora modificato dal D.L.70/2011 convertito in legge 106/2011 e ancora modificato dal D.L. 138/2011.

Per quanto riguarda la PAS³, la regola è presentare la domanda di PAS con allegata già l'autorizzazione paesaggistica ottenuta ma, qualora questa non sia stata acquisita, il privato dovrà allegare alla domanda anche la documentazione relativa e il Comune sospenderà il termine del procedimento della PAS, fino al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 6 D.LGS.28/2011).

FONTI NORMATIVE STATALI:

- **D.LGS.22/01/2004 n.42** “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L.6/07/2002 n. 137”, come successivamente modificato, da ultimo dal D.L.70/2011 convertito in legge 106/2011.
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 12/12/2005** (pubblicato nella G.U. n.25 del 31/01/2006) “*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.LGS.42/2004*”, in vigore dal 31/07/2006. Con questo DPCM sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della **RELAZIONE PAESAGGISTICA**, che deve sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico.

FONTI NORMATIVE REGIONALI:

- **L.R.30/11/2009 n.23⁴** (che ha abrogato la L.R. 1/08/1978 n.26), che contiene altresì la delega ai Comuni all’esercizio delle funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche⁵.
- **Accordo** tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia Romagna (ai sensi dell’art.46 della L.R.25/11/2002 n.31) firmato il 9/10/2003 e pubblicato sul BUR n.161 del 27/10/2003.
- **Deliberazione della Giunta Regionale** n.1676 del 20/10/2008⁶.

PROCEDURA IN VIGORE:

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è definita **all’art.146 D.LGS 42/2004**, già sostituito dall’art. 16 del D.LGS.157/2006 e poi ancora sostituito dall’art.2, comma 1, lettera s) del D.LGS.26/03/2008 n. 63 e oggi modificato dall’art. 4, comma 16, del D.L.70/2011 convertito in legge 106/2011.

³La **PAS (procedura abilitativa semplificata)** è disciplinata dal D.LGS.28/2011.

⁴ La L.R. 30/11/2009 n.23 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della L.R.24/03/2000 n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla L.R. 30/10/2008 n.19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) è pubblicata sul BUR n.204 del 30/11/2009.

⁵ In Emilia Romagna, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art.151 D.Lgs.490/1999 (oggi D.Lgs.42/2004), è stata attribuita al Comune dalla L.R.26/1978.

⁶ G.R. n.1676 del 20/10/2008 “Attuazione del D.LGS.24/01/2004 n.42 e s.m. – Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.11 della L.R.1/08/1978 n.26”.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE:

Nell'ambito di un intervento edilizio che richieda il permesso di costruire, la domanda di autorizzazione paesaggistica⁷ viene presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire e viene consegnata allo Sportello Unico⁸ del Settore TUQE⁹, che assegna il numero di protocollo.

Alla domanda di autorizzazione paesaggistica va allegata, in triplice copia, la documentazione prevista dalla legge e dal RUE, in particolare, la Relazione paesaggistica, come prevede il DPCM del 12/12/2005 citato.

Gli operatori amministrativi dello Sportello Unico, il giorno successivo alla presentazione della domanda, consegnano alla Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del Settore Ambiente (dr.ssa Giovanna Franzelli), 2 (due) copie di tutta la documentazione pervenuta, per la gestione del relativo procedimento.

L'esigenza di consegnare subito detta documentazione, deriva dal fatto che, secondo l'art. 146, comma 7, D.LGS.42/2004, **il Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ha 40 giorni** (da quando la domanda risulta presentata al Comune) **per effettuare la sua istruttoria**¹⁰.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E CIL/SCIA:

Se il privato ha intenzione di realizzare un intervento edilizio, sottoposto dalla legge a CIL, o a SCIA, in un immobile assoggettato a vincolo paesaggistico, deve aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, prima di presentare la CIL o la SCIA. Infatti queste procedure semplificate¹¹ richiedono sempre che, tra gli allegati, ci sia l'autorizzazione paesaggistica se dovuta.

In questo caso, il privato consegna la domanda di autorizzazione paesaggistica¹² al Settore Ambiente¹³, ma può anche consegnarla allo Sportello Unico¹⁴, che poi la trasmette al Settore Ambiente.

⁷Il MODULO di domanda di autorizzazione paesaggistica è scaricabile dal sito del Settore Ambiente a questo indirizzo: <http://www.comune.modena.it/ambiente/>

⁸Per "SPORTELLO UNICO" si intende l'Unità Sportello Unico del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia (TUQE), che si trova a Modena, in via Santi, 60, al primo piano.

⁹Settore Trasformazione Urbana e Qualità edilizia (TUQE).

¹⁰La **dr.ssa Giovanna Franzelli** (giovanna.franzelli@comune.modena.it), Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, riceve esclusivamente su appuntamento, da richiedere inviandole una mail.

Referenti tecnici del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono il **dr. Giuseppe Amorelli** (giuseppe.amorelli@comune.modena.it) e la **geom. Simona Galdi** (simona.galdi@comune.modena.it). Il dr. Amorelli e la geom. Galdi ricevono, su appuntamento da richiedere loro via mail, esclusivamente il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

¹¹Le procedure per la gestione dei citati titoli abilitativi semplificati sono dettagliate in precedenti note informative, pubblicate nel sito internet di Settore www.comune.modena.it/edilizia.

¹² Si veda la nota 7

¹³I soggetti interessati consegnano la domanda al Settore Ambiente, che si trova a Modena, in via Santi, 40, all'attenzione del Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

¹⁴Si veda la nota 8.

Il Settore Ambiente, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica, la assume a protocollo generale e avvia il relativo procedimento.

Solo una volta rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, il privato potrà presentare la CIL o la SCIA, a seconda dei casi previsti dalla legge.

ISTRUTTORIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, NEL CORSO DELLA QUALE, SI ACCERTA LA NECESSITA' DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, CHE NON ERA STATA RICHIESTA DAL PRIVATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDILIZIO:

Se nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione del progetto edilizio, il Responsabile del procedimento di rilascio del permesso di costruire¹⁵ accerta che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo e pertanto occorre l'autorizzazione paesaggistica (che il privato non aveva richiesto al momento della presentazione del progetto, non allegando di conseguenza nessuna documentazione), interrompe il termine di rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R.31/2002 e ne dà immediata comunicazione scritta ai soggetti interessati, invitandoli a regolarizzare la pratica presentando la domanda di autorizzazione paesaggistica con gli allegati di legge.

La domanda di autorizzazione paesaggistica, con gli allegati di legge, va presentata direttamente al Settore Ambiente. Se detta documentazione viene presentata al Settore TUQE, viene poi trasmessa immediatamente alla Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica¹⁶

Dalla data di presentazione (protocollazione) della domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con gli allegati di legge, decorrono i termini prescritti dall'art. 146 D.LGS.42/2004 per il rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesaggistica.

Fino al rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento di rilascio del permesso di costruire non può essere concluso.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PAS:

Se siamo in ambito di PAS, si possono prospettare due casi:

La regola: il privato ottiene l'autorizzazione paesaggistica, prima di presentare allo Sportello Unico del Settore TUQE la domanda di PAS. In questo caso, consegna direttamente al Settore Ambiente la domanda di autorizzazione paesaggistica (oppure può consegnarla allo Sportello Unico che poi la trasmette al Settore Ambiente). Una volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, il privato presenta la richiesta di PAS con allegata l'autorizzazione paesaggistica rilasciata.

L'eccezione: il privato presenta allo Sportello Unico del Settore TUQE la domanda di PAS, con allegata anche la documentazione relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Detta documentazione viene subito consegnata al Settore Ambiente e il procedimento di PAS viene sospeso, fino al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

Competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il Settore Ambiente del Comune di Modena (a cui la Regione con L.R. 23/2009 ha delegato detta funzione).

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990 e s.m., Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la dr.ssa Giovanna Franzelli (come

¹⁵Responsabile del procedimento di rilascio del permesso di costruire è l'arch. Alessio Ascari, in virtù del provvedimento dirigenziale prot. 38975 del 1/04/2010.

¹⁶La dr.ssa Giovanna Franzelli.

da provvedimento dirigenziale del 29/07/2011 prot.93274, posto agli atti del Settore Ambiente), che gestisce gli adempimenti procedurali, con i referenti tecnici dr. Giuseppe Amorelli e geom. Simona Gualdi.

Gli operatori tecnici del Settore TUQE gestiscono le verifiche e l'istruttoria dei progetti edilizi, a stretto contatto con i citati referenti del Settore Ambiente.

Ai sensi dell'art. 146, comma 7, D.LGS.42/2004, il **Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** ha **40 giorni** (da quando la domanda è assunta a protocollo generale in Comune) per effettuare l'**istruttoria**, nell'ambito della quale:

1. verifica la correttezza e la completezza della domanda e ha cura di richiedere autonomamente ai privati l'eventuale integrazione necessaria (art.146, comma 7);
2. verifica la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato (art.146, comma 3), dalla quale scaturisce la relazione tecnica illustrativa che deve redigere, come chiarito sotto al punto 4);
3. acquisisce il parere della C.Q. (Commissione per la qualità paesaggistica e architettonica);
4. trasmette al Soprintendente la proposta di provvedimento di rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesaggistica, corredata da (art.146, comma 7):
 - a) una copia della domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dal privato;
 - b) una copia della relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri e i contenuti prescritti dal DPCM 12/12/2005;
 - c) una copia della relazione tecnica di progetto;
 - d) una copia del parere della C.Q.;
 - f) una copia della relazione tecnica illustrativa delle motivazioni, a sostegno della proposta di provvedimento di rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesaggistica;
5. invia al privato richiedente una lettera con la quale lo informa che è stato avviato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge 241/1990 e ai sensi dell'art.146, comma 7, del D.LGS.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, indicando il nome del Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; in questa lettera va specificato anche che gli atti sono stati trasmessi al Soprintendente.

PARERE DEL SOPRINTENDENTE:

Da quando riceve gli atti (indicati al punto 4 precedente), il Soprintendente ha **45 giorni** per esprimere un parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle norme (art.146, comma 8, secondo capoverso).

La novità introdotta dall'emendamento del decreto legge sviluppo al testo dell'art. 146 consiste nel fatto che se il Soprintendente emette un parere negativo, spetta al Soprintendente stesso comunicare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 ai privati, assegnando termine per le osservazioni/controdeduzioni. I privati dunque si rivolgono direttamente al Soprintendente per inviare le osservazioni o le controdeduzioni e il Soprintendente, dopo averle valutate, alla fine emana un nuovo parere (art. 146, comma 7, D.LGS.42/2004).

Se il Soprintendente non rende il parere nei 45 giorni previsti, il Settore ambiente può indire una conferenza di servizi (art.14 ss L.241/1990 e s.m.), alla quale il Soprintendente partecipa, o fa pervenire il suo parere scritto (art.146, comma 9).

In ogni caso, se il Soprintendente non si è espresso, **decorsi 60 giorni** da quando riceve gli atti (indicati al punto 4 precedente), il Settore Ambiente conclude il procedimento con il rilascio (o il diniego) dell'autorizzazione paesaggistica.

RILASCIO (O DINIEGO) DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

Da quando riceve il parere del Soprintendente, il Settore Ambiente ha **20 giorni** (art. 146, comma 8, terzo capoverso) per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, se il parere del Soprintendente è favorevole, o se è favorevole con prescrizioni.

Il Settore Ambiente provvede a trasmettere l'autorizzazione paesaggistica al richiedente, al Soprintendente e alla Regione (art. 146, comma 11). Una copia firmata viene inviata anche al Dirigente del Settore TUQE.

TERMINE DEL PROCEDIMENTO:

il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come sopra descritto, può avere, dunque, una **durata massima di 105 giorni (120 giorni se viene indetta una conferenza di servizi)**.

EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

L'autorizzazione paesaggistica è efficace subito dalla data del suo rilascio (per data di rilascio si intende la data di protocollo generale in uscita) e per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, l'esecuzione dei lavori progettati, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, comma 4), se i lavori non sono stati effettuati o conclusi.

CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA':

Quando viene presentata una domanda di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità (o una scheda tecnica descrittiva nei casi in cui non è necessario il certificato), a conclusione di lavori su immobile assoggettato ad autorizzazione paesaggistica, il Responsabile del procedimento Edilizio (arch. Ascari) ne dà comunicazione via mail alla Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (dr.ssa Franzelli).

COORDINAMENTO CON IL PROCEDIMENTO ORDINARIO AI SENSI DEL DPR 160/2010:¹⁷

Qualora l'intervento previsto in progetto riguardi un insediamento produttivo di beni e servizi, per la domanda di autorizzazione paesaggistica, come tutti i procedimenti relativi ad attività produttive, trova applicazione il DPR 160/2010. In particolare, per la domanda di autorizzazione paesaggistica si applica l'art. 7 del DPR 160/2010, il cosiddetto "procedimento ordinario".

La principale novità riguarda la riduzione del termine conclusivo del procedimento (60 giorni) e l'obbligatorietà della procedura telematica, a partire dal 30/09/2011.

Il procedimento ordinario contempla una prima fase di verifica della completezza della documentazione (entro 30 giorni dal ricevimento) e una fase successiva (ulteriori 30 giorni) per l'adozione del provvedimento conclusivo, oppure per l'indizione di una conferenza dei servizi.

A partire dal 30/09/2011, la domanda va presentata in modalità telematica, collegandosi al portale regionale SuapER al seguente indirizzo: <http://suaper.lepida.it/people>.

¹⁷ Il DPR 160/2010 è il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina per lo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008.

Qualora la domanda di autorizzazione paesaggistica sia presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire, dovrà essere compilato telematicamente prima l'endoprocedimento edilizio, utilizzando il portale DOMWEB accessibile al seguente indirizzo: (<http://domweb.comune.modena.it>). Solo successivamente, la domanda di permesso di costruire con le relative procure, dovrà essere allegata alla domanda unica compilata mediante il portale SuapER.

TUTELA DEL PRIVATO:

Se sono decorsi tutti i termini del procedimento, senza che abbia avuta notizia del preavviso di diniego, o del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il privato può inviare la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in via sostitutiva, alla **Regione**, la quale provvede (anche mediante un commissario ad acta) entro i successivi **60 giorni** (art. 146, comma 10).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA:

Di norma non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, dopo l'avvenuta realizzazione, anche parziale, degli interventi progettati (art. 146, comma 4).

Solo nei casi previsti all'art. 167, commi 4 e 5 del D.LGS.42/2004 e s.m., il Settore Ambiente rilascia un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che invia al Soprintendente per il parere vincolante e, solo se detto parere risulta positivo, viene poi rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, NEI CASI PREVISTI DAL DPR 139/2010.

Con il **DPR 9/07/2010 n. 139** (in G.U.n.199 del 26/08/2010) è stato approvato il regolamento¹⁸ che stabilisce una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad interventi di lieve entità. Questi interventi sono dettagliatamente indicati nell'Elenco allegato al DPR 139/2010 citato.

Nel procedimento semplificato, il Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ha 30 giorni per concludere l'istruttoria, nel corso della quale accerta assieme al Responsabile del procedimento edilizio, la conformità edilizia e, qualora accerti che l'intervento non risulta conforme, emette un provvedimento con cui dichiara la improcedibilità della domanda (art. 4, comma 2, DPR 139/2010).

Se, a conclusione dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica propone il diniego dell'autorizzazione paesaggistica, comunica il preavviso di diniego ai privati interessati ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 e dopo 10 giorni, se le controdeduzioni non hanno fatto mutare il suo convincimento, emana il diniego dell'autorizzazione paesaggistica (art. 4, comma 4, DPR 139/2010).

In caso di diniego, il privato interessato può presentare ricorso al Soprintendente, che decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione paesaggistica (art. 4, comma 5, DPR 139/2010).

Se invece, l'esito dell'istruttoria è positiva, il Responsabile del procedimento trasmette al Soprintendente la sua proposta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, corredata della copia della domanda del privato e dai relativi allegati (art. 4, comma 6, DPR 139/2010).

Il Soprintendente emette il suo parere vincolante nei successivi 25 giorni. In caso di mancato parere, trascorso questo termine, il Responsabile del provvedimento rilascia o nega l'autorizzazione paesaggistica, anche senza il parere (art. 4, comma 6, DPR 139/2010).

¹⁸Questo Regolamento è stato previsto dall'art. 146, comma 9, D.LGS.42/2004.

Se il parere del Soprintendente è favorevole, il Responsabile del provvedimento rilascia l'autorizzazione paesaggistica nei successivi 5 giorni (art. 4, comma 7, DPR 139/2010).

In questa procedura semplificata, dunque, il termine complessivo del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (30 giorni per l'istruttoria, più 25 per il parere del soprintendente, più 5 per il provvedimento finale).

La presente vale come disposizione di servizio.

Cordiali saluti

***Il Dirigente Responsabile del Settore
Ambiente e Protezione Civile
f.to arch. Pier Giuseppe Mucci***

***Il Dirigente Responsabile del Settore
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
f.to ing. Giovanni Villanti***

Questa nota informativa, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia.